Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot. n. 554/FLP2009

Roma, 16 marzo 2009

NOTIZIARIO N° 18

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU

LA BUFALA SULLA PRESUNTA DETRAIBILITA' DELLA RITENUTA SINDACALE DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Stanno pervenendo presso le nostre sedi istanze da parte di lavoratori iscritti alla nostra Organizzazione che ci chiedono **il rilascio dell'attestazione ai fini fiscali dei versamenti effettuati a titolo di ritenuta sindacale per poterli portare in detrazione dalla propria dichiarazione dei redditi** (mod. 730/09 per i redditi dell'anno 2008).

Tali richieste sembra che nascano da notizie messe in giro da alcuni sindacati, evidentemente non sufficientemente edotti in materia fiscale, e che rischiano con tali leggerezze di esporre i propri iscritti a possibili sanzioni da parte del fisco.

Rispondiamo quindi ai lavoratori che ci hanno interpellato chiarendo che **le ritenute sindacali versate in favore delle organizzazioni sindacali a titolo di tesseramento NON SONO DETRAIBILI DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI**.

Ad ogni buon fine riportiamo di seguito uno stralcio delle disposizioni in materia di redazione del mod. 730/09:

Codice 20 - **Erogazioni liberali a favore delle ONLUS**
Art. 15, comma 1, lettera i-bis, del TUIR
L'art.13, comma 1, lett.a), n.1) D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 ha previsto la possibilità di detrarre gli importi erogati in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).
Devono essere indicate le erogazioni liberali per un importo non superiore a € 2.065,83.
L'art. 15, comma 1, lett. i-bis) del TUIR ha ricompreso in questo rigo anche **le erogazioni a favore delle popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in Stati esteri, effettuati tramite versamenti a**:

- ONLUS;
- organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
- fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da tali calamità;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti non economici;
- **associazioni sindacali di categoria**.

Come potete leggere voi stessi, possono essere detratte **le erogazioni a favore delle associazioni sindacali di categoria finalizzate ad aiutare le popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari…**

L'UFFICIO STAMPA